

## *Senza trasmissione niente iscrizione al registro delle imprese*

Sì al rifiuto della domanda di iscrizione (legata alle vicende modificative della vita dell'impresa) nel registro delle imprese di una società che non ha comunicato il proprio indirizzo Pec e trascorsi i tre mesi di sospensione della domanda non ha ancora provveduto alla regolarizzazione con l'indicazione della Pec.

Nel caso in cui la società non comunichi il proprio indirizzo Pec trascorsi i tre mesi dalla data di sospensione della domanda, se l'impresa non ha ancora provveduto alla comunicazione dell'indirizzo pec, l'ufficio competente respinge la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.

Ne consegue che: a) qualsiasi pratica inviata al registro Im-

prese e al Rea viene sospesa per tre mesi se nella visura camerale non è presente l'indirizzo posta elettronica certificata.

Per la regolarizzazione è possibile effettuare alternativamente il reinvio della pratica in oggetto, aggiungendo il quadro della Pec, oppure inviare una nuova pratica, autonoma, per comunicare la sola Pec; b) decorsi i tre mesi previsti dalla norma, in mancanza della regolarizzazione di cui sopra, la pratica sospesa, anche se corretta, verrà rifiutata.

Questa è la risposta fornita dal Consiglio di stato (sezione II) con il parere del 10 aprile 2013 n. 1714 a un quesito posto dal Mise.

Quest'ultimo infatti chiedeva

lumi in merito al comportamento da adottare da parte delle Cciaa nel caso in cui trascorsi tre mesi dalla data di sospensione della domanda, la società non provvedeva alla comunicazione Pec.

Il Consiglio di stato nel formulare la risposta ricorda che l'art. 16 comma 6 del dl 29/11/2008 n. 185 (convertito con la legge 28/1/2009 n. 2) ha introdotto l'obbligo per le società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'ufficio registro delle imprese.

L'art. 37 del dl 9/272012 n. 5 (convertito con legge 4/4/2012 n. 35) ha aggiunto il comma 6-bis al disposto dell'art. 16 del dl n. 185/2008 e ha previsto la sanzione per il mancato rispetto della

suddetta disposizione stabilendo che: «... L'ufficio registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo Pec, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del c.c., sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di Pec. «Il caso preso in esame dal Mise riguarda le sole società iscritte al registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 16, comma 6, del dl 29/11/2008 n. 185 che fanno domanda di iscrizione di atti o fatti inerenti le vicende dell'impresa.